

Oggetto: Aspettativa per ricongiungimento al coniuge all'estero

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____
e residente in via/piazza _____
Comune _____ cap. _____ prov. _____ assunto/a a tempo
indeterminato in qualità di _____
presso _____

CHIEDE

ai sensi dell'art.21, comma 8 del CCNL Comparto Scuola del 4/8/1995 e della Legge 11.02.1980 n. 26 e Legge 25.06.1985 n. 333, di fruire di un periodo di aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio all'estero dal _____ al _____ compresi.

A TAL FINE

DICHIARA

1) che il proprio nucleo familiare è così composto:

nome/cognome _____ nato a _____
il _____ grado di parentela _____;

2) che il coniuge dello scrivente è impiegato presso _____
in qualità di _____ nello Stato di _____

In caso di diniego a fruirne o di differimento dell'inizio dell'aspettativa o diminuzione della durata, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90.

ALLEGA dichiarazione Ente o Organismo presso cui il coniuge lavora, vidimata dal competente Consolato.
Distinti saluti.

Jesolo Lido, _____

Firma _____

ASPETTATIVA PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE ALL'ESTERO

ART. 21, COMMA 8 DEL C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA DEL 4/8/1995: *Il Dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di Legge.*

ARTICOLI 1-2-3-4 LEGGE 26/1980: L'impiegato dello Stato, il cui coniuge dipendente civile o militare della pubblica amministrazione presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'art. 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

LEGGE 333/1985: Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della Legge 11 febbraio 1980, n. 26.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.